REGOLAMENTO (CEE) N. 913/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1971

relativo alla limitazione dei prodotti ai quali si applica il regime particolare di pagamento della restituzione stabilito dal regolamento (CEE) n. 441/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che dalle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la cessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2633/70 (4), risulta che il regime di pagamento anticipato della restituzione stabilito da tali disposizioni non si applica alle merci o ai prodotti di base per i quali non esiste alcuna difficoltà di smercio ; che tale caso si presenta attualmente per il burro ; che è quindi opportuno escludere dal beneficio di detto regime, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 441/69, i prodotti di cui all'allegato I di questo regolamento, sempreché siano fabbricati con burro ;

considerando che la lista che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 441/69 indica i prodotti o le merci ai quali si applica il regime particolare di pagamento della restituzione stabilito da detto regolamento ; che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento offre alla Commissione la possibilità di riesaminare ed, eventualmente, di modificare tale lista ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 441/69 sono ripresi nella suddetta lista soltanto i prodotti che, per la loro natura, possono essere immagazzinati e altri che non possono essere smerciati sul mercato internazionale al momento della loro fabbricazione ; che la situazione attuale del mercato mondiale non presenta difficoltà di smercio per il burro ; che pertanto tale prodotto non deve più figurare nella suddetta lista ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari non ha emesso un parere entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il titolo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69 è sostituito dal titolo seguente :

« **Elenco di cui all'articolo 2 (1)** ».

La seguente nota marginale viene aggiunta all'allegato suddetto :

« (1) Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano al burro di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune, destinato ad essere esportato, dopo trasformazione, in prodotti o merci di cui alla presente lista. »

2. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69, la rubrica « ex 04.03 B — Burro, avente tenore in peso della materia grassa superiore al 99,5 % » è soppressa.

3. All'allegato II del regolamento (CEE) n. 441/69, la rubrica « 04.03 — Burro » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Esso non è tuttavia applicabile ai prodotti o merci che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono sottoposti ad uno dei regimi particolari di pagamento anticipato della restituzione stabilito dal regolamento (CEE) n. 441/69 o per i quali è stato emesso un titolo d'esportazione anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 37.